



CONFINDUSTRIA

DdL Disposizioni e delega al Governo in materia di  
intelligenza artificiale

(“DDL Butti”)

## **Prime osservazioni**

27 giugno 2024

Il disegno di legge “Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 aprile scorso e attualmente assegnato alle Commissioni riunite 8 (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 10 (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato, ha l’obiettivo di disciplinare l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie, individuando una serie di disposizioni e principi volti a proteggere i diritti fondamentali dell’individuo.

Il disegno di legge si ispira al regolamento europeo sull’intelligenza artificiale (AI Act) - definitivamente approvato dal Consiglio europeo il 21 maggio scorso, ma che dovrà essere completato con successivi provvedimenti – e si articola in cinque capi che disciplinano altrettante aree tematiche: principi e finalità, disposizioni di settore, governance e azioni di promozione, tutela del diritto d’autore e sanzioni penali.

Segue una sintesi dei principali contenuti del disegno di legge.

## **Principi e finalità**

La proposta mira a promuovere un utilizzo “corretto, trasparente e responsabile” dell’intelligenza artificiale (IA), in una dimensione antropocentrica, e fa riferimento alla definizione di IA adottata a livello europeo (riprendendo la definizione dell’OCSE nella sua versione più recente).

I principi generali citati per lo sviluppo e l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale sono quelli della trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità.

Le disposizioni del DDL non si applicano al settore della Difesa analogamente a quanto previsto dall’AI Act.

Il disegno esplicita, inoltre, per la prima volta il ruolo dello Stato nel facilitare la disponibilità e l’accesso a dati di alta qualità per le imprese che sviluppano o utilizzano sistemi IA e per la comunità scientifica.

Il Disegno di legge include alcune disposizioni penali relative all’utilizzo illegittimo di strumenti di intelligenza artificiale, ma a una prima lettura non sembrano essere disposizioni particolarmente rilevanti per il sistema industriale del Paese.

Si segnala che l'impostazione del DDL si discosta nella definizione dei principi generali dall'approccio basato su categorie di rischio e casi d'uso seguito dall'AI Act dell'Unione Europea. Questa divergenza potrebbe influire sulla proporzionalità degli obblighi da applicare ad alcune disposizioni.

## **Disposizioni di settore**

Oltre a promuovere l'utilizzo dell'IA a beneficio dell'economia, il DDL indirizza le piattaforme di e-procurement della PA a utilizzare soluzioni di intelligenza artificiale che garantiscano la localizzazione ed elaborazione dei dati critici presso data center sul territorio nazionale.

Il DDL promuove inoltre l'utilizzo dell'IA nel sistema sanitario, autorizzando il trattamento di dati anche personali, definendoli di rilevante interesse pubblico in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione, per la realizzazione di database e modelli di base per lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale, mirati alla ricerca di nuovi farmaci, strumenti e tecnologie per la prevenzione, diagnosi e cura di malattie (cd. uso secondario di dati sanitari). È sempre autorizzato l'uso secondario di dati personali privi degli elementi identificativi diretti, fermo restando l'obbligo di informativa dell'interessato. I trattamenti dei dati sanitari devono essere approvati da parte dei comitati etici interessati e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. Tuttavia, l'utilizzo di questi dati in tutti i casi citati è attualmente consentito solamente a soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro.

Il DDL prevede la creazione, da parte di AGENAS, di una piattaforma di IA per l'assistenza territoriale, volta a fornire supporto ai professionisti sanitari, suggerimenti non vincolanti ai medici e facilitare l'accesso degli utenti ai servizi delle Case di Comunità.

Sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro, è importante la finalizzazione del ricorso all'IA "per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l'integrità psico-fisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone". La previsione va letta coordinamento con la precedente (art. 7) relativa al ricorso all'IA anche al fine di migliorare le condizioni delle persone con disabilità (anche ai fini dell'inserimento sociale). Il DDL richiede che il datore di lavoro informi il lavoratore sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, cosa che l'AI Act europeo prevede solo per i sistemi ad alto rischio. Istituisce inoltre presso il Ministero del lavoro un Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, che avrà il compito di definire una strategia sull'utilizzo di questa tecnologia in ambito lavorativo, monitorare il suo impatto e identificare i settori lavorativi maggiormente interessati.

Inoltre, il DDL delega al Governo il potenziamento delle competenze STEM nei curricula scolastici e l'inserimento di attività formative sull'uso consapevole dell'IA nell'istruzione

terziaria. Apre all'impiego dell'IA nella pubblica amministrazione e nell'attività giudiziaria, preservando comunque l'autonomia decisionale finale delle persone.

### **Governance e azioni di promozione**

Il DDL esplicita il ruolo dello Stato e di altre autorità pubbliche nel facilitare la disponibilità e l'accesso a dati di alta qualità per le imprese che sviluppano o utilizzano sistemi di IA e per la comunità scientifica e dell'innovazione. In conformità con l'AI Act europeo, che prevede che ogni Stato membro si doti di un'"Autorità nazionale per l'intelligenza artificiale", il DDL individua come autorità nazionali di vigilanza sull'intelligenza artificiale l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN). Specifica, inoltre, che rimangono invariati i poteri ispettivi, interdittivi e sanzionatori del garante per la protezione dei dati personali.

Il DDL attribuisce un miliardo di euro di risorse per lo sviluppo di un ecosistema italiano di IA, assegnandolo a CDP Ventures per investimenti in imprese specializzate in tecnologie digitali. Si segnala che i fondi sono destinati non solamente ad aziende che operano sulle tecnologie dell'intelligenza artificiale, ma anche della cybersicurezza, del calcolo quantistico, delle telecomunicazioni, del Web3 e di altre tecnologie.

### **Protezione del diritto d'autore e obblighi di trasparenza**

Il Disegno di legge include alcune disposizioni relative alla protezione del copyright, a partire dalla modifica della sua definizione, contenuta nell'articolo 1 della legge 633/1941, in base alla quale sono protette "le opere dell'ingegno di carattere creativo umano (...), qualunque ne sia il modo o la forma di espressione anche laddove create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell'autore."

Con tale intervento si rafforza il riconoscimento del diritto d'autore alla sola opera intellettuale dell'uomo, che si può avvalere dei nuovi strumenti di IA, nella misura in cui siano solo un mezzo per creare un'opera riconducibile al lavoro intellettuale dell'autore.

Inoltre, viene introdotto un nuovo art. 70 septies nella legge 633/1941 (di seguito LDA), che estende le eccezioni al diritto d'autore per scopi di ricerca scientifica (art. 70 ter) e per il text and data mining (art. 70 quater) ai modelli e sistemi di intelligenza artificiale anche generativa, nei limiti indicati nella LDA. In particolare, l'art. 70 quater della LDA prevede un'eccezione al diritto d'autore per l'estrazione di testo e dati da opere o altri materiali contenuti in rete o banche dati, purché l'accesso alle banche dati e reti sia legale, il

contenuto non sia stato riservato dal titolare del copyright o dal titolare della banca dati e la conservazione dei contenuti sia limitata al tempo necessario ai fini dell'operazione di text and data mining.

Per quanto riguarda l'utilizzo per la generazione di contenuti creativi, il DDL inserisce vincoli di trasparenza sui contenuti generati parzialmente o interamente da sistemi IA, richiedendo un *watermark* (un elemento visibile all'interno del contenuto che ne segnala la provenienza) sempre visibile quando il contenuto viene generato "in modo tale da presentare come reali dati, fatti e informazioni che non lo sono". L'inserimento del segno identificativo è escluso quando il contenuto "fa parte di un'opera o di un programma manifestamente creativo, satirico, artistico o fittizio".

Si segnala che queste disposizioni anticipano quelle dell'AI Act, che hanno previsto solo dei principi generali in attesa dei relativi atti di esecuzione del Regolamento europeo, che le trasformeranno in obblighi.

## **Prime osservazioni**

A una prima analisi, i principi generali esposti non sembrano evidenziare particolari criticità, a meno di interpretazioni eccessivamente restrittive da parte delle autorità di vigilanza in futuro. Il riferimento all'accesso ai dati di alta qualità è inoltre positivo, considerato il ruolo dei dati come fattore abilitante cruciale per lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale efficaci.

Il fatto che le imprese private siano escluse dall'utilizzo di dati secondari sanitari pubblici per lo sviluppo di sistemi IA in ambito medico è una criticità che dovrebbe essere risolta, dato il ruolo che il settore privato ha nella ricerca medica e scientifica. È positivo invece il riferimento al potenziamento delle competenze STEM nell'istruzione e in generale alla diffusione di competenze legate all'intelligenza artificiale nel sistema educativo.

L'attribuzione dei ruoli nazionali previsti dall'AI Act a due entità, AGID e ACN, renderà importante monitorare la divisione dei rispettivi ruoli. Sarà quindi necessario evitare una sovrapposizione di competenze e di ridurre al minimo il rischio di frammentazione e confusione normativa, per non danneggiare gli sviluppatori nazionali di sistemi IA tenuti a svolgere la relativa attività di risk assessment e a condividere la propria documentazione secondo gli obblighi del regolamento europeo.

La distribuzione dei fondi assegnati a CDP Ventures non solo sull'intelligenza artificiale ma su più tecnologie rischia di portare a una frammentazione delle risorse disponibili, impedendo alle PMI e start-up scelte di sviluppare una massa critica necessaria per la



propria crescita aziendale e vanificando gli sforzi del Governo di sviluppare un ecosistema nazionale.

Gli obblighi di watermarking per contenuti generati dall'intelligenza artificiale si fondano su definizioni, in particolare quella legata al "presentare come reali dati, fatti e informazioni che non lo sono", che potrebbero essere eccessivamente ampie e di conseguenza creare incertezza.